

Con circolare n° 63/15, l'INPS ha reso noti i nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici dal 2016, adeguati agli incrementi della speranza di vita, come disposto dal D.M. 16 dicembre 2014 (circ. Itaco n° 10/15).

Il predetto decreto ha infatti stabilito che a decorrere dal 1° Gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici (art. 12, commi da 12-bis a 12-quater, Legge n° 122/10 e s.m.i.), sono ulteriormente

**incrementati di 4 mesi**

e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla

**Tab. B allegata alla Legge n° 243/04**

e succ. modif., sono incrementati di

**0,3 unità**

.

Di seguito vengono riportati i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi alla speranza di vita.

## **1 - Pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6 e 7, Legge n° 214/11) - requisito anagrafico**

1.1 - Lavoratrici Dipendenti (A.G.O. e forme sostitutive):

<b>Anno</b>	<b>Età pensionali</b>
Anno 2016	65 anni e 7 mesi
Anno 2017	65 anni e 7 mesi
Anno 2018	66 anni e 7 mesi
Dall'anno 2019	66 anni e 7 mesi

(\*) *Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del D.L. n° 12/10, conv. modif. Legge n° 122/10.*

## 1.2 - Lavoratrici autonome (gestioni speciali e gestione separata):

Anno	Età pensionali
Anno 2016	66 anni e 1 mese
Anno 2017	66 anni e 1 mese
Anno 2018	66 anni e 7 mesi
Dall'anno 2019	66 anni e 7 mesi

*(\*) Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del D.L. n° 12/10, conv. modif. Legge n° 122/10.*

## 1.3 - Lavoratori dipendenti (A.G.O., forme sostitutive ed esclusive), lavoratrici dipendenti iscritte a forme esclusive a.g.o.; lavoratori autonomi (gestioni speciali e gestione separata):

Anno	Età pensionali
Anno 2016	66 anni e 7 mesi
Anno 2017	66 anni e 7 mesi
Anno 2018	66 anni e 7 mesi
Dall'anno 2019	66 anni e 7 mesi

*(\*) Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del D.L. n° 12/10, conv. modif. Legge n° 122/10.*

Nella circolare l'Istituto ha fatto presente che, con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° Gennaio 1996, l'adeguamento alla speranza di vita previsto dal decreto ministeriale in parola deve altresì applicarsi al requisito anagrafico previsto dall'art. 24, comma 7, Legge n° 214/11 (pensione di

vecchiaia con anzianità

contributiva minima effettiva di cinque anni

) che,

dal 1° Gennaio 2016

, è di

70 anni e 7 mesi

. In attuazione dell'art. 12, Legge n° 122/10, dal 1° gennaio 2019 il requisito in questione potrà subire ulteriori incrementi.

## 2 - Pensione anticipata (art. 24, commi 10 e 11, Legge n° 214/11) - requisito contributivo

Anno	Uomini	Donne
------	--------	-------

Dal 2016 al 2018
------------------

42 anni e 10 mesi
-------------------

(pari a 2.227 settimane)
--------------------------

41 anni e 10 mesi
-------------------

(pari a 2.175 settimane)
--------------------------

Dal 2019 al 2020
------------------

42 anni e 10 mesi
-------------------

(*)
-----

(pari a 2.227 settimane)
--------------------------

41 anni e 10 mesi
-------------------

(*)
-----

(pari a 2.175 settimane)

*(\*) Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del D.L. n° 12/10, conv. modif. Legge n° 122/10.*

L'INPS ha precisato che, con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° Gennaio 1996 , l'adeguamento alla speranza di vita , previsto dal decreto ministeriale in parola, deve altresì applicarsi al requisito anagrafico previsto dall'art. 24, comma 11, Legge n° 214/11 (pensione anticipata con almeno 20 anni di contribuzione effettiva e con il requisito c.d. importo soglia mensile ) che, dal 1° Gennaio 2016, è di 63 anni e 7 mesi . In attuazione dell'art. 12, Legge n° 122/10, dal 1° gennaio 2019 il requisito in questione potrà subire ulteriori incrementi.